

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che nell'adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 ed erroneamente non lo ha applicato o lo ha applicato solo parzialmente, in quanto:
 - la Commissione ha agito in violazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1367/2006 per non aver considerato il fatto che le informazioni richieste sono qualificate come informazioni ambientali;
 - la Commissione ha agito in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver interpretato i motivi di diniego di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della Convenzione di Aarhus o/e in modo sufficientemente restrittivo, per non aver bilanciato l'interesse specifico di tutela del processo decisionale invocato dalla Commissione con l'interesse generale alla divulgazione di informazioni ambientali e per non aver motivato sufficientemente il diniego;
 - la Commissione ha agito in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell'articolo 4 del regolamento 1049/2001 per non aver esaminato in concreto e specificamente i documenti contemplati nella domanda di accesso e per non aver motivato il diniego in relazione ad ogni specifico documento.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nell'adottare la decisione impugnata, ha agito in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare del suo articolo 4 e/o più specificamente dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso poiché non ha dimostrato la sussistenza del motivo di diniego invocato, erroneamente non ha bilanciato gli interessi tutelati con la divulgazione ed erroneamente e in violazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 non ha esaminato in concreto e specificamente i documenti contemplati nella domanda di accesso.

Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Raimund Schmitt Verpackungsgesellschaft/UAMI (Brauwelt)

(Causa T-56/15)

(2015/C 118/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raimund Schmitt Verpackungsgesellschaft mbH & Co. KG (Norimberga, Germania) (rappresentante: avv. M. Höfler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Brauwelt» — Domanda di registrazione n. 12 038 551

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 1121/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Trajektna luka Split/Commissione**(Causa T-57/15)**

(2015/C 118/44)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croazia) (rappresentanti: M. Bauer, H.-J. Freund e S. Hankiewicz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2013) 7285 final della Commissione — Croazia — Presunto aiuto alla Jadrolinija, del 15 ottobre 2014;
- condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle della ricorrente;
- rinviare la causa alla Commissione europea per ulteriori indagini e una rinnovata decisione; e
- adottare gli ulteriori provvedimenti del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto per violazione dell'articolo 107 TFUE, avendo affermato che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato, in quanto è stato applicato un criterio erroneo per determinare se fossero coinvolte risorse statali.
2. Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto per violazione dell'articolo 107 TFUE, avendo affermato che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato in quanto non sono coinvolte risorse statali.
3. Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di diritto per violazione della disposizione di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in quanto non è stato preso in considerazione l'articolo 106, paragrafo 1, TFUE.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali per violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 ⁽¹⁾, in quanto non sono stati adeguatamente esercitati i poteri di indagine ivi previsti.